



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5348 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

F.R. ed altri in qualità di esercenti la patria potestà sul figlio minore G.T.,

e nei motivi aggiunti proposto da:

V.A. e S.S. in qualità di genitori esercenti la patria potestà su F.A. ed altri in qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla minore C.C., L.C. in qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore G.C., C.R. in qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore M.C., M.D. e N.T. in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore A.D. ed altri in qualità di esercenti la patria potestà sul figlio minore D.G. ed altri in qualità di esercenti la patria potestà sul figlio minore M.C.M., C.P. e M.R. in qualità di esercenti la patria potestà sul figlio minore V.P., M.P., G.R., S.B. in qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore C.R., A.R., S.S., M.S. e C.V. in qualità di esercenti la patria potestà sul figlio minore M.S., B.T.G.T., A.V., G.V., e M.Z. in qualità di esercenti la patria potestà sul figlio minore A.V. ed altri in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore A.S., K.S., G.T.

tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Roberto Colagrande e Massimo Quatrini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Viale Liegi, n. 35/B

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale dell'AFAM - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

nonché contro:

Istituto Superiore di Studi Musicali "Franco Vittadini" di Pavia, Istituto Pareggiato "G. Legittimi" di Rimini, Conservatorio Statale di Musica "D. Cimarosa" di Avellino, Conservatorio Statale di Musica "Bruno Maderna" di Cesena, Conservatorio Statale di Musica "F. Torrefranca" di Vibo Valentia, Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" di Trieste, Conservatorio Statale di Musica "Raffaello Sanzio" di Verona, Conservatorio di Musica "A. Boito" di Parma, Conservatorio di Musica "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara, Conservatorio di Musica "Arcangelo Corelli" di Messina, Conservatorio Statale di Musica "Francesco Venezze" di Rovigo, Istituto Superiore di Studi Musicali di Santa Cecilia in Roma, Istituto Superiore di Studi Musicali "Gaetano Braga" di Teramo, Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Verdi" di Torino, Conservatorio Statale di Musica "Antonio Buzzolla" di Adria, Istituto Superiore di Studi Musicali "Luigi Boccherini" di Lucca, Conservatorio Statale di Musica "Cesare Pollini" di Padova, Conservatorio Statale di Musica "N. Piccinni" di Bari, Conservatorio Statale di Musica "Antonio Scontrino" di Trapani, Conservatorio Statale di Musica "Lucio Campiani" di Mantova in persona dei legali rappresentanti p.t.;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

[omissis] rappresentati e difesi dagli Avvocati Roberto Colagrande e Massimo Quatrini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Viale Liegi n. 35/B;

per l'annullamento

della nota del Ministero dell'Istruzione a prot. n. 383 del 27 gennaio 2012 nella parte in cui prevede che al termine del 2011 perdono efficacia le norme che

consentivano l'accesso agli esami degli studenti privatisti così come applicata con i singoli provvedimenti di diniego in ricorso elencati;

della nota della Direzione Generale AFAM prot. n. 2271 del 3 aprile 2012, ancorché di contenuto sconosciuto richiamata in alcuni nei provvedimenti di diniego meglio in ricorso elencati;

ove occorrer possa del *D.P.R. n. 212 dell'8 luglio 2005* recante Regolamento per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta Formazione artistica, musicale e coreutica..., nella parte in cui non consente ai privatisti di portare a termine i propri studi secondo il vecchio ordinamento,

di tutti i provvedimenti di diniego applicativi dei suddetti atti e adottati dagli epigrafati Conservatori di Musica ed Istituti Musicali Pareggiati ed in particolare degli atti meglio in ricorso elencati, nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti;

e nei motivi aggiunti del 15 ottobre 2012 per l'annullamento

del *D.M. 4 luglio 2012* con il quale il MIUR ha disposto "Ammissione dei candidati privatisti agli esami finali di diploma a.a. 2011/2012 - 2012/2013 nella parte in cui prevede che "ferma restando la possibilità di ammissione agli esami previsti dai corsi preaccademici disciplinati dai regolamenti didattici degli istituti superiori di studi musicali è consentito ai candidati privatisti, fino all'anno accademico 2012/2013 ed anche nella sessione straordinaria invernale l'ammissione agli esami finali di diploma" e non anche a tutti gli altri esami intermedi, precedenti e propedeutici a quelli finali, nonché di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Pierina Biancofiore;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate in data 26 giugno 2012 e depositato il successivo 5 luglio 2012, gli interessati espongono di essere tutti studenti privatisti, aspiranti a concludere i loro corsi di studio presso vari Conservatori ed Istituti musicali italiani.

Impugnano le note meglio in ricorso elencate con le quali in esecuzione della nota ministeriale n. 383 del 27 gennaio 2011 il MIUR ha disposto che al termine del 2011 perdono efficacia le norme che consentivano l'accesso agli esami degli studenti privatisti.

Avverso tali atti deducono le censure che saranno meglio oltre esposte ed esaminate.

Concludono con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio.

Sono intervenuti altri aspiranti a concludere il ciclo di studi presso i Conservatori, sostenendo le ragioni dei ricorrenti con analoghe doglianze e rassegnando analoghe conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 26 luglio 2012 è stata disposta un'istruttoria eseguita la quale i ricorrenti hanno prodotto una memoria per l'udienza di rinvio.

A seguito dell'eseguito incumbente è emerso che l'Amministrazione in data 4 luglio 2012 ha adottato un provvedimento con il quale avrebbe consentito ai soggetti che dovessero effettuare il solo esame finale di completarlo anche nell'a. a. 2012/2013, con conseguente possibile declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Alla Camera di Consiglio del 4 ottobre 2012 i ricorrenti hanno rappresentato che per alcuni di loro il Prov. del 4 luglio 2012 che consentiva gli esami finali, faceva venir meno l'interesse alla coltivazione del gravame, mentre per altri, interessati a completare il corso di studi avviato anche con esami intermedi oltre che con quelli finali, il provvedimento si presentava lesivo.

Rappresentandosi da parte del Collegio un profilo di inammissibilità del ricorso siccome proposto da soggetti aventi interessi differenti tra loro e posizioni non omogenee, i ricorrenti hanno espresso la necessità di impugnare il più volte menzionato decreto ministeriale e conseguentemente il Collegio ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso e della correlata istanza cautelare.

Gli interessati hanno dunque proposto avverso il *decreto del 4 luglio 2012* motivi aggiunti del 24 ottobre 2012, con i quali hanno insistito sulle censure già proposte con il ricorso principale oltre che con l'eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, manifesta illogicità ed irrazionalità; violazione del principio del legittimo affidamento manifesta ingiustizia; violazione degli *articoli 3, 34 e 97 Cost.*, insistendo per l'istanza cautelare.

Alla luce delle risultanze istruttorie, il ricorso in tutte le sue parti è stato trattenuto in decisione in forma semplificata alla Camera di Consiglio dell'8 novembre 2012.

Motivi della decisione

1. Il ricorso principale va dichiarato improcedibile nei confronti dei ricorrenti F.R. ed altri in qualità di esercenti la patria potestà sul figlio minore G.T..

Per come esposto in narrativa, infatti, il sopraggiunto *D.M. del 4 luglio 2012* consente ai privatisti dei conservatori e degli istituti musicali italiani che siano in procinto di concludere il corso di studi, mancando il solo esame finale, di "effettuare tale esame finale fino all'anno accademico 2012/2013", con conseguente sopravvenuto difetto di interesse per i soggetti sopra specificati, per come pure risulta dai motivi aggiunti proposti dalla rimanente parte dei ricorrenti.

In termini anche una precorsa sentenza della terza sezione in data 16 luglio 2012, n. 6468 per analoga vicenda riguardante il Conservatorio Statale di Musica "A.Vivaldi" di Alessandria.

2. Gli interessati che hanno proposto pure essi il ricorso principale, ma sono rimasti esclusi dalla disposizione di cui al *D.M. del 4 luglio 2012*, dovendo completare anche esami intermedi oltre che l'esame finale, hanno proposto motivi aggiunti impugnando il provvedimento ora citato.

Premesse alcune note in ordine alla legittimazione a ricorrere gli interessati insistono sulle doglianze proposte col ricorso principale e ne aggiungono altre avverso il ridetto *D.M. del 4 luglio 2012*, come di seguito esaminato.

2.1 Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 508 del 2009 con particolare riferimento all'art. 7, nonché al *D.P.R. n. 212 del 2005* con particolare riferimento agli articoli 3, comma 9 e 12 comma 2; eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, manifesta irrazionalità; violazione del principio di affidamento e del principio di proporzionalità; violazione degli *articoli 3 e 97 Cost.*; violazione dell'*art. 34 Cost.*; illegittimità del *D.P.R. n. 212 del 2005* e del *D.M. n. 124 del 2009* nella parte in cui non consentirebbero ai privatisti di portare a termine i

propri studi secondo il vecchio ordinamento, per violazione e/o falsa applicazione della *L. n. 508 del 1999* con particolare riferimento all'art. 7.

Gli interessati sostengono che la *L. 21 dicembre 1999, n. 508* di riforma delle Accademie di danza, dei Conservatori e degli istituti musicali pareggiati nel disciplinare il passaggio dal vecchio ordinamento ha previsto espressamente all'art. 7 che tutti gli studenti di Conservatori di Musica ed Istituti di Musica pareggiati, interni e privatisti potessero portare a termine i propri studi secondo il vecchio ordinamento.

Laddove il *D.P.R. n. 212 del 2005* che detta il regolamento relativo alla mutata disciplina normativa stabilisce all'art. 3 comma 9 che "agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti" si riferisce chiaramente ai titoli istituiti dalla riforma.

Il diniego ai privatisti di sostenere gli esami nell'anno accademico in corso non potrebbe nemmeno fondarsi sull'interpretazione dell'art. 12, comma 2 del citato decreto presidenziale, stante il quale "Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano in termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.", dal momento che anche questa disposizione, a ben vedere, si limita ad individuare una disciplina relativa esclusivamente agli interni, ma senza prevedere alcun tipo di divieto per i privatisti di portare a termine i propri studi.

2.2. Eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, manifesta irrazionalità, violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, violazione del principio del legittimo affidamento, manifesta ingiustizia, sviamento; violazione degli *articoli 3 e 97 Cost*; violazione *dell'art. 34 Cost*.

I ricorrenti sostengono la assoluta irrazionalità del diniego opposto dalle istituzioni musicali, per come basato su altrettanto irrazionali disposizioni ministeriali, dal momento che l'espletamento dei corsi di studio e dei relativi esami per i privatisti non avviene a costo e spese per l'amministrazione, ma dei singoli candidati.

Vi è inoltre una palese disparità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati privatisti che appaiono discriminati pur non essendovi disposizioni normative che lo consentano.

Deve essere pure considerato in punto di fatto che i Conservatori e gli Istituti musicali hanno continuato a far sostenere ai privatisti gli esami per tutto il 2011

per poi, con improvviso revirement, stabilire che per l'a.a. 2011/2012 non era più consentito portarli a termine.

Rilevano la lesione del diritto allo studio costituzionalmente garantito *dall'art. 34, comma 2 Cost.*

2.3. Con i motivi aggiunti insistono nella violazione e/o falsa applicazione della L. n. 508 del 2009 con particolare riferimento all'art. 7, nonché al *D.P.R. n. 212 del 2005* con particolare riferimento agli articoli 3, comma 9 e 12 comma 2 ed aggiungono pure l'eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, manifesta illogicità ed irrazionalità; violazione del principio del legittimo affidamento manifesta ingiustizia; violazione degli *articoli 3, 34 e 97 Cost.*

Osservano che il decreto ministeriale con essi impugnato contiene di per se stesso un motivo di illegittimità del diniego opposto dai Conservatori al completamento degli esami di corso e finali, laddove rileva che "l'anno in corso ed il prossimo 2012/2013 sono da considerare anni di transizione, non essendo stato completato il processo di riorganizzazione didattica dell'offerta formativa prevista dai nuovi ordinamenti".

Insistono che la condotta del Ministero non si basa su alcuna disposizione normativa e tanto meno su quelle sopra illustrate ai motivi che precedono e che la condotta nei loro confronti è affetta da disparità di trattamento oltre che da assoluta irragionevolezza per non costare allo Stato alcun esborso di pubblico danaro il far seguire corsi a privatisti ed ammetterli agli esami conclusivi.

3. Tutte le censure proposte in via principale e con i motivi aggiunti vanno accolte e proprio sulla base della motivazione recata dal decreto ministeriale con questi ultimi impugnato.

Come sopra riportato nel corpo della motivazione infatti il Ministero appare ben consapevole che in realtà la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) ed in particolare dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, per quel che qui interessa, adottata con la *L. 21 dicembre 1999, n. 508* ha comportato più difficoltà applicative di quanto preventivato e risolto dalla stringata norma transitoria da essa recata.

Quest'ultima stabiliva che: "I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'art. 1 disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati." (*Art. 7 L. n. 508 del 1999*).

In attuazione della legge di riforma poi sono stati adottati due regolamenti: il primo con *D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132* "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche musicali a norma della *L. 21 dicembre 1999, n. 508*"; ed il secondo con *D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212* "Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'*articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508*".

Quest'ultimo all'art. 3 individua i titoli che le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono rilasciare e che vanno dal diploma accademico di primo livello, al diploma di perfezionamento o master e tale norma fa sì che al successivo comma 9 si stabilisca che "Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti".

La disposizione in realtà deriva dall'Ordinamento dell'istruzione artistica ed era dettata, con identico tenore, per le sole Accademie di Belle Arti dall'*art. 66, comma 5 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123*; è stata riproposta dal *D.Lgs. n. 297 del 1994* (Testo Unico dell'Istruzione) all'art. 250 che disciplina l'istituto dei "Privatisti" nelle Accademie di Belle Arti e nei Conservatori, ma mantenendo il divieto di partecipazione agli esami finali dei privatisti per le sole Accademie di Belle Arti ed è stata ritenuta giustificata anche dalla Corte Costituzionale per la peculiarità dell'ordinamento dell'istruzione artistica (C. Cost. 17 luglio 1998, n. 278).

Ma tali osservazioni, che peraltro non scalfiscono la circostanza che la limitazione prevista originariamente per i privatisti delle Accademie di belle Arti è stata estesa con una norma regolamentare di cui all'*art. 3, comma 9 del D.P.R. n. 212 del 2005* anche ai privatisti dei Conservatori, non impediscono di ritenere manifestamente illogico ed irrazionale l'operato dell'Amministrazione, per come dedotto in ricorso e nei motivi aggiunti, laddove pur in presenza della norma che regola il regime transitorio del passaggio da un ordinamento all'altro delle istituzioni di alta formazione artistica, coreutica e musicale non valuta l'opportunità di azzerare tutte le situazioni riconducibili al vecchio ordinamento e consente invece, come ha fatto con il decreto esaminato, la partecipazione ai soli esami finali per l'a.a. 2012/2013 da parte dei privatisti ai quali manchi solo tale esame, pur nella consapevolezza che, si legge nelle premesse del decreto, che: "l'anno accademico in corso ed il prossimo 2012/2013 sono da considerare anni di transizione, non essendo stato completato il processo di riorganizzazione didattica dell'offerta formativa prevista dai nuovi ordinamenti,...".

Siccome la norma transitoria di cui all'*art. 7 della L. n. 508 del 1999* stabiliva che restava ferma la possibilità per gli studenti di completare i corsi iniziati sotto l'egida del precedente ordinamento e si presenta sufficientemente elastica da consentire,

nell'ambito dell'autonomia di ogni istituzione e della potestà regolamentare dell'amministrazione da garantire il completamento degli studi ai privatisti che non abbiano i soli esami finali da concludere, va anche ad essi garantita "la conclusione dei corsi ed il rilascio dei relativi titoli", secondo pure il regime transitorio previsto dall'art. 12, comma 2 del Regolamento per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

4. Per le superiori considerazioni vanno accolti il ricorso principale ed i motivi aggiunti nei confronti dei soggetti che li hanno proposti in epigrafe indicati come proponenti i motivi aggiunti e per l'effetto vanno annullati gli atti di diniego delle varie Istituzioni che ad essi impediscono di prendere parte agli esami intermedi oltre che a quelli finali; di conseguenza per gli stessi si presenta ancora lesiva la nota ministeriale a prot. n. 383 del 27 gennaio 2011 che chiudeva la fase sperimentale all'a.a. 2010/2011 impugnata in via principale ed essa va quindi annullata; come pure va annullato il *decreto in data 4 luglio 2012* nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto che è consentita ai soli candidati privatisti che devono espletare l'esame finale di effettuarlo fino all'anno accademico 2012/2013 ed anche nella sessione straordinaria invernale, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

5. La delicatezza delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- dichiara il ricorso principale improcedibile per sopraggiunto difetto di interesse nei confronti dei soggetti in motivazione indicati;
- accoglie il ricorso principale ed i motivi aggiunti per i soggetti in epigrafe indicati e proponenti i motivi aggiunti e per l'effetto annulla la nota del Ministero dell'Istruzione a prot. n. 383 del 27 gennaio 2011 ed in parte qua il D.M. 2012/2013 fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere